

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 01 - COMUNITA' LOCALE

ART. 01 - AUTONOMIA DELLA COMUNITA'

01. IL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE, ENTE AUTONOMO E DEMOCRATICO, ESPRESSIONE IMMEDIATA DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO; FAVORISCE LA LIBERTA' E L'UGUAGLIANZA DEI CITTADINI NONCHE' LE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI REALIZZA LA PERSONA UMANA.

02. L'AZIONE DEL COMUNE SI SVOLGE SECONDO IL METODO DELLA PARTECIPAZIONE E SI CONFORMA AI PRINCIPI DELL'IMPARZIALITA', DEL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE, DELL'ECONOMICITA', DELL'EFFICACIA E DELLA PUBBLICITA' DEL PROCEDIMENTO.

ART. 02 - STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UNO STEMMA, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 06.04.1987 , REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 18.07.1987 , REG. N. 09 - PRESIDENZA N. 253 , DESCRITTI COME SEGUE:

- STEMMA: D'AZZURRO, AL NOCE SRADICATO, DI VERDE, FRUTTATO D'ORO, ACCOMPAGNATO SUI FIANCHI DALLE PAROLE: URBS NUCERIA, IN LETTERE MAIUSCOLE ROMANE D'ORO, POSTE VERTICALMENTE, LA PAROLA URBS IN BORDATURA NEL FIANCO DESTRO E CON LA U INIZIALE ALL'INSU', LA PAROLA NUCERIA, IN BORDATURA NEL FIANCO SINISTRO E CON LA A FINALE ALL'INSU'. ORNAMENTI ESTERIORI DA CITTA'.

- GONFALONE: DRAPPO PARTITO DI GIALLO E DI VERDE RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ORO E CARICATO DELLO STEMMA SOPRA DESCRITTO CON LA ISCRIZIONE CENTRATA IN ORO: CITTA' DI NOCERA SUPERIORE. LE PARTI DI METALLO ED I CORDONI SONO DORATI. L'ASTA VERTICALE E' RICOPERTA DI VELLUTO DEI COLORI DEL DRAPPO, ALTERNATI, CON BULLETTE DORATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA E RAPPRESENTATO LO STEMMA DELLA CITTA' E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTA CON NASTRI TRICOLORATI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D'ORO.

02. IL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE SI FREGIA DEL TITOLO DI " CITTA' " CONFERITO DAL DECRETO PRESIDENZIALE INNANZI RICHIAMATO.

03. L'USO DEL GONFALONE E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 03 - TERRITORIO E CONFINI

01. IL TERRITORIO ED I CONFINI DEL COMUNE SONO QUELLI RISULTANTI ALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 04 - SEDE

01. LA SEDE DEL COMUNE E' STABILITA IN CORSO MATTEOTTI, N. 15 . PRESSO DI ESSA COMMISSIONI DI CUI ALL' ARTT. 14 .

ART. 05 - POTESTA' NORMATIVA

01. NEL QUADRO DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLO STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA POTESTA' NORMATIVA PER

DISCIPLINARE LE MATERIE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

02. I REGOLAMENTI ESPRESSAMENTE PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATI CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE DOPO LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, DALLA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE DIVENUTA ESECUTIVA.

ART. 06 - ALBO PRETORIO

01. NEL PALAZZO COMUNALE, IN LUOGO ACCESSIBILE AL PUBBLICO, E' INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, NONCHE' PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI. ALTRI SPAZI POSSONO ESSERE INDIVIDUATI PER LA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI, AVVISI, FOGLI NOTIZIE E SIMILI.

TITOLO 02

GOVERNO DEL COMUNE

CAPO 01 - ORGANI DEL COMUNE

ART. 07 - ORGANI

01. SONO ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO. AGLI STESSI SPETTA LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DEGLI INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE SECONDO LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. LA COMPOSIZIONE, L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' LIMITATA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 09 - ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, DIRETTAMENTE RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITA' LOCALE, DETERMINA, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE ED ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SUA ATTUAZIONE.

02. IL CONSIGLIO VERIFICA LA RISPONDENZA DEI RISULTATI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E DAGLI ATRI ATTI FONDAMENTALI. ADOTTA GLI ATTI ED ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO

01. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DISCIPLINATO, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO E' ADOTTATO NEL RISPETTO DEI SEGUENTI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI:

A) IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA ALMENO DUE VOLTE L'ANNO PER LA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PER

L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO. LE SESSIONI ORDINARIE SONO DETERMINATE SECONDO UN CALENDARIO DELLE SEDUTE STABILITO DAL SINDACO SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE STRAORDINARIAMENTE PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. LA RIUNIONE HA LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA;

B) GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO, SONO RECAPITATI AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI CON LE MODALITA' E NEI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 125 DELLA LEGGE 04.02.1915 , N. 148 . A TALI FINI, I CONSIGLIERI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI

DESIGNANO UN DOMICILIATARIO RESIDENTE NEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE; IN MANCANZA, L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E' DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO NOTIFICHE DEL COMUNE. GLI ATTI RELATIVI AGLI AFFARI DA TRATTARE SONO DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE, A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA RIUNIONE;

C) IL BUON ANDAMENTO DEI LAVORI E LA GARANZIA DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO ASSICURATI DA CHI PRESIEDE IL CONSIGLIO;

D) PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E' RICHIESTA LA PRESENZA DI QUINDICI CONSIGLIERI IN PRIMA CONVOCAZIONE E DI ALMENO QUATTRO IN SECONDA CONVOCAZIONE, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE, LO STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDONO UNA PRESENZA QUALIFICATA;

E) LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE A SCRUTINIO PALESE CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE. SALVO I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SONO EFFETTUATE A SCRUTINIO SEGRETO, CON L'ASSISTENZA DEI CONSIGLIERI SCRUTATORI DESIGNATI DAL PRESIDENTE, LE VOTAZIONI CONCERNENTI PERSONE;

F) LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E' APPROVATA SE OTTIENE LA MAGGIORANZE DEI VOTI, SALVA DIVERSA PREVISIONE DELLA LEGGE E DELLO STATUTO. NEL COMPUTO DEI VOTI NON SI TIENE CONTO DEGLI ASTENUTI CHE VENGONO COMPUTATI AL FINE DEL QUORUM STRUTTURALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA;

G) LE SEDUTE DEL CONSIGLIO CHE SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, SONO REGISTRATE MEDIANTE IDONEA APPARECCHIATURA. IL REGOLAMENTO STABILISCE LA MODALITA', L'USO E LA CONSERVAZIONE DELLE RIPRODUZIONI E DELLE TRASCRIZIONI;

H) PER LA PUBBLICAZIONE E LA ESECUTIVITA' DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO SI RINVIA AI DISPOSTI DELLA LEGGE;

I) AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE LE STRUTTURE NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI;

L) LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO E' ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI CONSILIARI. ALTRE FUNZIONI SARANNO ATTRIBUITE DAL REGOLAMENTO;

M) I VERBALI DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO GENERALE E DA CHI HA PRESIEDUTO LA RIUNIONE.

ART. 11 - CONSIGLIERE COMUNALE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL

CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

02. IL CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.

03. LA POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL CONSIGLIERE E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE.

04. OGNI CONSIGLIERE, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO:

A) ESERCITA L' INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

B) FORMULA INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI;

C) HA DIRITTO AD OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE INFORMAZIONI, NOTIZIE, A CONSULTARE ATTI E DOCUMENTI UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO E AD OTTENERNE COPIA.

05. I CONSIGLIERI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE.

06. LE DIMISSIONI DALLA CARICA SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO E DIVENTANO IRREVOCABILI CON LA PRESA D' ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE PROVVEDE ALLA IMMEDIATA SURROGAZIONE NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE.

07. IL CONSIGLIERE HA IL DOVERE DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DI CONCORRERE, ASSICURANDO LA SUA PRESENZA, ALLA FORMAZIONE DELLA VOLONTA' DELL' ORGANO. IL REGOLAMENTO CONSILIARE STABILISCE I CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELLA RELATIVA INDENNITA' DI PRESENZA.

08. SONO DICHIARATI DECADUTI I CONSIGLIERI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON PARTECIPANO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA.

09. IL COMUNE ASSICURA AI CONSIGLIERI CHE, IN DIPENDENZA DELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI SONO IMPLICATI IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' DI QUALSIASI NATURA, ASSISTENZA PROCESSUALE IN OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PURCHE' NON SUSSISTA CONFLITTO DI INTERESSI CON L' ENTE.

ART. 12 - CONSIGLIERE ANZIANO

01. CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE NELLE ELEZIONI HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI PREFERENZA A PARITA' DI PREFERENZE, IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA', ED ESERCITA LE FUNZIONI CHE LA LEGGE E LO STATUTO GLI ASSEGNANO.

ART. 13 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, NEI MODI E NEI TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO. E' CONSENTITA LA COSTITUZIONE IN GRUPPO ANCHE DI UN SOLO CONSIGLIERE, SOLO PER ASSICURARE LA CORRISPONDENZA TRA IL GRUPPO E LA LISTA ELETTORALE RAPPRESENTATA IN CONSIGLIO.

02. I CONSIGLIERI CHE NON ADERISCONO AD ALCUNO DEI GRUPPI COSTITUITI FANNO PARTE DEL GRUPPO MISTO, QUALE SIA IL NUMERO DEI COMPONENTI.

03. CIASCUN GRUPPO DESIGNA IL CAPOGRUPPO ED, EVENTUALMENTE, IL VICE CAPO GRUPPO. SINO A TALE DESIGNAZIONE E' CONSIDERATO CAPOGRUPPO IL CONSIGLIERE ELETTO CON IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

04. I CAPIGRUPPO COSTITUISCONO LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PRESIDUTA DAL SINDACO.

ART. 14 - COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO ISTITUISCE NEL PROPRIO SENO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CON FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE. E' COMMISSIONE PERMANENTE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO COMPOSTA CON LE MODALITA' INDICATE NELL' ARTT. 13 E CON LE FUNZIONI PREVISTE DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE, PER MATERIE E PER TEMPO DETERMINATO, COMMISSIONI SPECIALI.

03. IL REGOLAMENTO NE DETERMINA LE ATTRIBUZIONI, I POTERI, L'ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI. DEVE ESSERE ASSICURATA LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI E, COMUNQUE, LA PRESENZA IN ESSA DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

ART. 15 - GRUPPI DI LAVORO

01. IL CONSIGLIO, PER SPECIFICI PROBLEMI E MATERIE, PUO' COSTITUIRE GRUPPI DI LAVORO FORMATI DA CONSIGLIERI E PERSONALE COMUNALE.

02. POSSONO ESSERE CHIAMATI A FAR PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN QUALITA' DI ESPERTI.

03. IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO E' DISCIPLINATO CON REGOLAMENTO.

ART. 16 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

01. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE HANNO IL DOVERE DI SVOLGERE IL LORO MANDATO NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DELLA COMUNITA' LOCALE. IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, ESSI ASSUMONO DIRETTA RESPONSABILITA' CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE PER GLI ATTI POSTI IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

CAPO 03 - GIUNTA COMUNALE

ART. 17 - COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI.

02. PER ACQUISIRE SPECIFICHE COMPETENZE NECESSARIE AL GOVERNO DEL COMUNE POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI COMUNALI, IN NUMERO NON SUPERIORE A TRE, ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

03. L'ASSESSORE CHE NON RIVESTE LA CARICA DI CONSIGLIERE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SENZA

DIRITTO DI VOTO.

04. LA GIUNTA ESERCITA COLLEGIALMENTE LE PROPRIE FUNZIONI.

05. L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI, AI FINI DELLA SOSTITUZIONE DEL SINDACO E DEL VICE-SINDACO, E' DETERMINATA DALL'ORDINE DI ISCRIZIONE NELLA LISTA PER LA LORO ELEZIONE.

ART. 18 - ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE DELL'ATTIVITA' COMUNALE. IL DOCUMENTO E' SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E DEVE CONTENERE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E ASSESSORE. CIASCUN CONSIGLIERE NON PUO' SOTTOSCRIVERE PIU' DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. PER POTERSI PROCEDERE ALLE ELEZIONI, IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE DEVE ESSERE DEPOSITATO DA UNO DEI SOTTOSCRITTORI, NELLE MANI DEL SEGRETARIO DEL COMUNE, CHE NE RILASCIATA RICEVUTA, ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, OVE IL CONSIGLIO SIA GIA' CONVOCATO. DIVERSAMENTE, ENTRO 24 ORE DAL DEPOSITO DEL PROGRAMMA, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DAI PRESENTATORI, DEVE ESSERE DISPOSTA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CON PROCEDURA D'URGENZA.

03. IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI, L'ILLUSTRAZIONE RESA DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO SEGUE L'ORDINE DI PRESENTAZIONE. SUCCESSIVAMENTE VIENE POSTO ALLA DISCUSSIONE E VOTATO PER PRIMO QUELLO SOTTOSCRITTO DA UN MAGGIOR NUMERO DEI CONSIGLIERI.

04. L'APPROVAZIONE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRECLUDE LA VOTAZIONE DEI RESTANTI.

05. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI AVVIENE CON L'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER APPELLO NOMINALE E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI HA LUOGO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. SE IN TALE RIUNIONE NESSUN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONSEGUE LA PRESCRITTA MAGGIORANZA O, PER QUALSIASI RAGIONE, NON SI PROCEDE A VOTAZIONE, LA STESSA E' RINVIATA AD UNA SUCCESSIVA ADUNANZA DA TENERSI ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA PRECEDENTE. IN CASO DI ULTERIORE MANCATA O INFRUTTUOSA VOTAZIONE, SONO CONVOCATE ALTRE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI IN MODO DA CONSENTIRE LE TRE DISTINTE VOTAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

07. LA MANCATA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI NEL TERMINE FISSATO DALLA LEGGE COMPORTA LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO.

08. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, SALVO IL CASO DI DELIBERAZIONE SU MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

ART. 19 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DURA IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DI QUELLA ELETTA IN

SUA SOSTITUZIONE.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA DECADUTA RIMANE IN CARICA FINO ALL' ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE LA LEGGE E LO STATUTO NON RISERVANO AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AL SEGRETARIO GENERALE O AI FUNZIONARI DI QUALIFICA APICALE.

02. IN PARTICOLARE, LA GIUNTA:

A) SVOLGE ATTIVITA' DI PROPOSTA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ED I PROGRAMMI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI;

C) RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA' PERIODICAMENTE ED ALMENO DUE VOLTE L' ANNO.

ART. 21 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA DELIBERA CON L' INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE, LA ESECUTIVITA' E LA RIMESSA AI CAPI-GRUPPO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO SUA DIVERSA DECISIONE.

04. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI UN REGOLAMENTO INTERNO PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI SONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO GENERALE E DA CHI HA PRESIDUTO LA RIUNIONE.

ART. 22 - ASSESSORE

01. L' ASSESSORE, NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, ATTUA L' INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO STABILITO DAL CONSIGLIO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. 02 LA POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELL' ASSESSORE, LE SUE PREROGATIVE, LA REVOCA E LE CAUSE DI DECADENZA SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. L' ASSESSORE PRESENTA LE SUE DIMISSIONI PER ISCRITTO DIRETTE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLE MANI DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE, CHE DOPO AVERNE CURATO LA REGISTRAZIONE, RILASCIA RICEVUTA E LE COMUNICA IMMEDIATAMENTE AL SINDACO. ESSE DIVENTANO OPERANTI E QUINDI IRREVOCABILI.

CAPO 04 - IL SINDACO

ART. 23 - IL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA L' ENTE ED HA LE FUNZIONI DI GOVERNO POLITICO-AMMINISTRATIVO ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. IL SINDACO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DEL COMUNE ED IN PARTICOLARE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO ELA GIUNTA E STABILISCE, DI CONCERTO

CON LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO, GLI ARGOMENTI DA SCRIVERE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE;

- B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI. DESIGNA, TRA GLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE, IL VICE-SINDACO CHE LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, OVVERO DALL'ASSESSORE ANZIANO; DETERMINA, PER MATERIE OMOGENEE, LE ATTRIBUZIONI DI CIASCUN ASSESSORE E NE DA' COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE;
- C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, NONCHE' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;
- D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
- E) EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED I REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI;
- F) PROMUOVE, CONCLUDE ED ATTUA GLI ACCORDI DI PROGRAMMA INFORMANDONE LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO;
- G) PROPONE AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, LA REVOCA DEI COMPONENTI DESIGNATI IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E ORGANISMI COMUNQUE DENOMINATI, QUANDO RISCONTRI IRREGOLARITA' DI GESTIONE, ASSENZE INGIUSTIFICATE CHE PREGIUDICHINO LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE O LA FUNZIONALITA' DELL'ORGANO, OVVERO PER ALTRI GRAVI E COMPROVATI MOTIVI;
- H) RAPPRESENTA IN GIUDIZIO IL COMUNE; PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE RIFERENDONE ALLA GIUNTA; TRANSIGE NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
- I) RILASCI CONCESSIONI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE, ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
- L) ADOTTA PROVVEDIMENTI ABLATIVI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;
- M) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- N) ADOTTA LA SOSPENSIONE CAUTELARE DEI DIPENDENTI E NE INFORMA LA GIUNTA ED I CAPI-GRUPPO CONSILIARI;
- O) ATTIVA, SENTITO IL SEGRETARIO GENERALE, I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI FUNZIONARI DI QUALIFICA APICALE;
- P) STIPULA CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. IL SINDACO ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE AD ESSO ATTRIBUITA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

ART. 24 - DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE AGLI ASSESSORI FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA SOLTANTO PER MATERIE OMOGENEE.

02. IL SINDACO, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA, PUO' INCARICARE CONSIGLIERI PER IL COMPIMENTO DI ATTI O PER SPECIFICHE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER TEMPO DETERMINATO. L'INCARICO E' RINNOVABILE.

03. GLI ATTI DI DELEGAZIONE E DI INCARICO SONO COMUNICATI AL CONSIGLIO

COMUNALE.

ART. 25 - UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

ART. 26 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

01. LE CAUSE DI SOSPENSIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO SONO STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 03

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01 - ENTI, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI

ART. 27 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE CHE PERSEGUONO, SENZA SCOPO DI LUCRO, FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE SOCIALE. AGEVOLA E PUO' INSTAURARE RAPPORTI, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE ED IN CONFORMITA' ALLA VIGENTE NORMATIVA, CON LE ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI E DI UTENTI, LE ORGANIZZAZIONI DI COOPERAZIONE A CARATTERE DI VOLONTARIATO, MUTUALITA', LE ISTITUZIONI CULTURALI, SCIENTIFICHE ED ARTISTICHE ED OGNI ALTRA FORMAZIONE SOCIALE CHE CONCORRA LIBERAMENTE ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' NELL' ADEMPIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI.

02. IL COMUNE SOSTIENE LE INIZIATIVE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE CHE ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI, REALIZZANO, PROMUOVENDO LO SVILUPPO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA'. SOSTIENE, IN PARTICOLARE, LE ORGANIZZAZIONI SENZA FINE DI LUCRO E DEL VOLONTARIATO, SIA DI ISPIRAZIONE RELIGIOSA CHE LAICA, PER LE ATTIVITA' A FAVORE DELLE PERSONE PIU' DEBOLI E SVANTAGGIATE CHE VIVONO NEL TERRITORIO COMUNALE.

03. GLI ENTI, LE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI INDICATE NEI COMMUNI PRECEDENTI, CHE HANNO UNA STABILE ORGANIZZAZIONE ED UNA SIGNIFICATIVA PRESENZA NELLA SOCIETA' LOCALE CONCORRONO A MANIFESTARE E RAPPRESENTARE INTERESSI COLLETTIVI E POSSONO COLLABORARE CON IL COMUNE SEGNALANDO NECESSITA' E SOLLECITANDO PROVVEDIMENTI VOLTI AL BUON GOVERNO DELLA CITTA'.

04. LE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE INTENDONO AVVALERSI DEL SOSTEGNO COMUNALE DEPOSITANO PRESSO IL COMUNE IL PROPRIO STATUTO CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADERENTI. A TAL FINE IL COMUNE, CON APPOSITO REGOLAMENTO, ISTITUISCE ALBI E NE DISCIPLINA LE MODALITA' DI ISCRIZIONE.

ART. 28 - CONSULTE

01. IL COMUNE PROMUOVE SU BASE TERRITORIALE, PER MATERIE O PER CATEGORIE DI UTENTI, CON IL NOME DI CONSULTE, ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI PER SVILUPPARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE LOCALE.

02. NELLE CONSULTE SONO RAPPRESENTATE LE FORME ASSOCIATIVE E LE

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEGLI ALBI.

03. LE CONSULTE, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO, CONCORRONO ALL'APPROFONDIMENTO DEI PROBLEMI DI LORO COMPETENZA ED ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI, ELABORANDO I PARERI E LE PROPOSTE CHE AD ESSE SIANO RICHIESTE.

04. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI ISCRITTI NEGLI ALBI, APPOSITE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI O DI PUBBLICO INTERESSE O PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE TIENE, ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, ENTRO IL MESE DI OTTOBRE, UNA RIUNIONE APERTA CON LA PARTECIPAZIONE DELLE CONSULTE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE POLARE SECONDO IL NUMERO DEI COMPONENTI IVI PREVISTI. IN DETTA RIUNIONE IL SINDACO ILLUSTRALO STATO DELLA COMUNITA' NEI SUOI CARATTERI E CONNOTAZIONI PIU' SIGNIFICATIVI ANCHE IN RAPPORTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE NEGLI ANNI PRECEDENTI. I PRESIDENTI DELLE CONSULTE ESPRIMONO IL LORO GIUDIZIO SUI RISULTATI RAGGIUNTI, VERIFICANO INSIEME AL CONSIGLIO LO STATO D'AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI, PROPONGONO NUOVI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

ART. 29 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

01. IL COMUNE RICONOSCE ALL'INFORMAZIONE LA CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLO O ASSOCIATI, AL GOVERNO DELLA COMUNITA'.

02. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETA L'ESIBIZIONE, A SALVAGUARDIA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

03. IL SINDACO ASSICURA ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI RELATIVI ORDINI DEL GIORNO.

04. IL COMUNE ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E, CON REGOLAMENTO, NE DISCIPLINA L'ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO DEVE UNIFORMARSI AI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241.

05. IL REGOLAMENTO, INOLTRE:

A) INDIVIDUA I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI DELLE PROCEDURE E DEI PROVVEDIMENTI

CHE, COMUNQUE, LI RIGUARDANO, NONCHE' SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE CHE, DI NORMA, E' QUELLA CRONOLOGICA DI PRESENTAZIONE, SALVO DEROGHE MOTIVATE;

C) ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEL COMUNE;

D) ISTITUISCE APPOSITO UFFICIO PER L'INFORMAZIONE AI CITTADINI.

ART. 30 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. CHIUNQUE SIA PORTATORE DI INTERESSI PER LA TUTELA DI SITUAZIONI

GIURIDICAMENTE RILEVANTI PARTECIPA AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CONFORMITA' ALLE NORME LEGISLATIVE IN MATERIA.
02. LE FORME DI PARTECIPAZIONE, PER I DIVERSI TIPI DI PROCEDIMENTO, SONO DISCIPLINATE CON REGOLAMENTO.

CAPO 02 - INIZIATIVE POPOLARI

ART. 31 - PETIZIONI ED ISTANZE

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE PETIZIONI ED ISTANZE E CHIEDERE IN ORDINE AD ESSE PROVVEDIMENTI O PROMUOVERE INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI NELLE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. DELLA PETIZIONE E DELLA ISTANZA E DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE, SE DI COMPETENZA DEL SINDACO O DELLA GIUNTA, VIENE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO O AL DIFENSORE CIVICO. IN OGNI CASO LE DETERMINAZIONI ADOTTATE ANCHE SE NEGATIVE SONO COMUNICATE AL PRIMO FIRMATARIO DELLA PETIZIONE O DELL'ISTANZA. LE COMUNICAZIONI, A CURA DELL'UFFICIO COMPETENTE, SONO FIRMATE DAL SINDACO O SUO DELEGATO AL RAMO.

ART. 32 - PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ESERCITANO L'INIZIATIVA PER ATTI DI INTERESSE COLLETTIVO E DI COMPETENZA DEL COMMA E, PRESENTANDO PROPOSTE ARTICOLATE E COMPLETE.

02. LE PROPOSTE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DA UNA RELAZIONE CHE ILLUSTRI L'INTERESSE COLLETTIVO PERSEGUITO ED IL PROVVEDIMENTO PROPOSTO.

03. LA PROPOSTA, INDIRIZZATA AL SINDACO, E' RIMESSA ALLA GIUNTA E NE E' DATA COMUNICAZIONE AL DIFENSORE CIVICO.

04. VERIFICATA L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA E, SE LA PROPOSTA E' STATA SOTTOSCRITTA DA ALMENO 500 (CINQUECENTO) ELETTORI, O DA UNA O PIU' ASSOCIAZIONI ADERENTI AGLI ALBI AVENTI COMPLESSIVAMENTE ALMENO 150 ISCRITTI, IN ORDINE AD ESSA DEVE ESSERE ADOTTATA DELIBERAZIONE ENTRO SEI MESI DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA STESSA.

05. CON REGOLAMENTO E' DISCIPLINATA LA RACCOLTA DELLE FIRME, LA LORO AUTENTICITA', LA RAPPRESENTATIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, LE MODALITA' DEL DEPOSITO E DI ESAME DELLA PROPOSTA ED OGNI ALTRO ASPETTO RELATIVO ALLE PROCEDURE.

ART. 33 - AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE PUO' FAR VALERE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, CUI SIA STATO NOTIFICATO L'ATTO PER LA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA IN ORDINE ALLA OPPORTUNITA' DELLA COSTITUZIONE DEL COMUNE IN GIUDIZIO.

ART. 34 - CONFERENZE ED ASSEMBLEE CITTADINE

01. IL SINDACO, SU DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, INDICE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CONFERENZE CITTADINE O CONVOCA PUBBLICHE ASSEMBLEE PER DISCUTERE SPECIFICI PROBLEMI

AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE.

02. ALLE CONFERENZE SONO INVITATI A PARTECIPARE, OLTRE CHE CITTADINI ED ESPERTI, LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE CATEGORIE

DIRETTAMENTE INTERESSATE. AI LAVORI PARTECIPA IL DIFENSORE CIVICO.

03. LE ASSEMBLEE POSSONO RIGUARDARE ANCHE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE TUTTI I CITTADINI INTERESSATI.

04. DELLE VALUTAZIONI EMERSE NELLA CONFERENZA O NELL'ASSEMBLEA E' SINTETICAMENTE INFORMATO IL CONSIGLIO.

CAPO 03 - REFERENDUM

ART. 35 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. NELLA MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE POSSONO ESSERE INDETTI, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI, REFERENDUM CONSULTIVI. I REFERENDUM DEVONO AVERE LUOGO NOVANTA GIORNI DALL'ESECUTIVITA' DELL'ATTO.

02. IL QUESITO CHE SI SOTTOPONE ALLA CONSULTAZIONE POPOLARE DEVE ESSERE CHIARO ED UNIVOCO.

03. NON E' AMMESSO REFERENDUM SULLE SEGUENTI MATERIE:

A) BILANCIO PREVENTIVO, BILANCIO CONSUNTIVO, PIANO POLIENNALE DI INVESTIMENTO;

B) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;

C) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E DECADENZA;

D) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

E) TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE.

04. IL REFERENDUM E' INDETTO, ALTRESI', SUSSISTENDONE I REQUISITI VERIFICATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO VIENE RICHIESTO DA ALMENO UN QUINTO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE. I REFERENDUM DEVONO AVERE LUOGO ENTRO NOVANTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E NON POSSONO COINCIDERE CON ALTRE ISTANZE DI VOTO. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI CHIAMATI AD ELEGGERE IL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL QUESITO SOGGETTO A REFERENDUM E' APPROVATO SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE VALUTA I RISULTATI DEL REFERENDUM ED ADOTTA LE PROPRIE DETERMINAZIONI ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED ALLO STATUTO, I TEMPI E LE PROCEDURE DELLA CONSULTAZIONE.

TITOLO 04

DIFENSORE CIVICO

CAPO 01 - DIFENSORE CIVICO

ART. 36 - ISTITUZIONE E RUOLO

01. E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO VIGILA, NELL'INTERESSE DEI CITTADINI, SUL BUON ANDAMENTO E SULLA IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE, DELLE ISTITUZIONI, DELLE AZIENDE SPECIALI E DEGLI ALTRI ENTI CONTROLLATI DAL COMUNE, ACCERTANDO E SEGNALANDO OGNI DISFUNZIONE, CARENZA O RITARDO.

ART. 37 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO E CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEL CONSIGLIERI

ASSEGNATI. SE, DOPO DUE VOTAZIONI CONSECUTIVE, TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA LA VOTAZIONE E' RIPETUTA E L'ELEZIONE E' VALIDA SE E' APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. IL DIFENSORE CIVICO DEVE AVER COMPIUTO ANNI 45 E NON SUPERATO I 70 , E DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E

COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED ESSERE SCELTO TRA CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE CHE, PER PREPARAZIONE, ESPERIENZA E RICONOSCIUTA AUTOREVOLEZZA DANNO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

03. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA ELETTIVA PUBBLICA.

04. IL DIFENSORE DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE RIELETTO. E' PROROGATO NELLE FUNZIONI SINO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE.

CESSA, ALTRESI', DALLA CARICA PER DIMISSIONI O PER DECADENZA, QUANDO NEL CORSO DEL MANDATO SI VERIFICA UN IMPEDIMENTO GRAVE O UNA CAUSA SOPRAVVENUTA DI INCOMPATIBILITA'. PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA MOTIVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO O DI UN QUINTO DEGLI ELETTORI, PER GRAVI VIOLAZIONI DELLA LEGGE, DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI.

ART. 38 - FUNZIONI

01. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE DI PROPRIA INIZIATIVA E SU SEGNALAZIONE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI.

02. IL DIFENSORE CIVICO, NELLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE, HA ACCESSO AI DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE, PUO' CONVOCARE I

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PER OTTENERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI, SENZA CHE GLI POSSA ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO SE NON PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE. PUO' FORMULARE SUGGERIMENTI PER IL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE QUALORA RAVVISI ATTI, COMPORTAMENTI ED OMISSIONI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO; TRASMETTE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO OVVERO AL RESPONSABILE DEL SETTORE ED AL SEGRETARIO GENERALE UNA COMUNICAZIONE SCRITTA CON L'INDICAZIONE DELLA VIOLAZIONE RISCONTRATA E CON INVITO A PROVVEDERE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA AL CONSIGLIO UN RAPPORTO ANNUALE SULL'ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI CHE EGLI ESERCITA. LA RELAZIONE E' ESAMINATA E DISCUSSA DAL CONSIGLIO E ALLEGATA AGLI ATTI CONSILIARI E RESA PUBBLICA. IN CASO DI QUESTIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA ED URGENZA IL DIFENSORE CIVICO PUO' FARE IMMEDIATA RELAZIONE AL CONSIGLIO.

04. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE OGNI INTERVENTO IN ORDINE AI FATTI DEI QUALI SIA STATA INVESTITA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

PENALE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 39 - MEZZI DELL'AZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO SONO ASSICURATI IDONEI UFFICI. EGLI SI AVVALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, DELLA COLLABORAZIONE DI FUNZIONARI, IMPIEGATI E PERSONALE AUSILIARIO PROVENIENTI DAI RUOLI COMUNALI O DAI RUOLI DEGLI ENTI DIPENDENTI.

02. IL PREDETTO PERSONALE OPERA ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL DIFENSORE CIVICO.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED E' PUBBLICO UFFICIALE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE. NELL'APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO STABILITI ANCHE I CRITERI PER LA FISSAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA ED EVENTUALI ALTRE INDENNITA'.

TITOLO 05

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO 01 - FUNZIONI

ART. 40 - (FUNZIONI)

01. IL COMUNE ESERCITA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO CHE DI COOPERAZIONE E DI ASSOCIAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 41 - (FUNZIONI NEL SETTORE ORGANICO DEI SERVIZI SOCIALI)

01. NEL SETTORE ORGANICO DEI SERVIZI SOCIALI IL COMUNE ESERCITA, IN PARTICOLARE, LE FUNZIONI CONCERNENTI:

A) LA PREVENZIONE E L'ASSISTENZA SANITARIA AL FINE DELLA PROMOZIONE, DEL MANTENIMENTO E DEL RECUPERO DELLO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEL CITTADINO, NONCHE' L'IGIENE E L'ASSISTENZA VETERINARIA;

B) L'ASSISTENZA SOCIALE, L'ASSISTENZA ALLA MATERNITA', ALLA FAMIGLIA, ALL'INFANZIA, AGLI ANZIANI, AGLI INVALIDI, AGLI HANDICAPPATI ED AI TOSSICI DIPENDENTI;

C) L'ASSISTENZA SCOLASTICA ED I SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, L'ISTITUZIONE DI SCUOLE MATERNE ED I COMPITI IN MATERIA DI ISTRUZIONE FISSATI DA LEGGI DELLO STATO;

D) LA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO; I MUSEI E LE BIBLIOTECHE COMUNALI;

E) LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E LA GESTIONE DELLE RELATIVE STRUTTURE; IL COMUNE CONCORRE, ALTRESI', ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.

ART. 42 - (FUNZIONI NELL'ASSETTO E NELL'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

01. NEL SETTORE ORGANICO DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO IL COMUNE ESERCITA, IN PARTICOLARE, LE FUNZIONI CONCERNENTI:

- A) LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E LA DISCIPLINA EDILIZIA;
- B) LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, IVI COMPRESI I SERVIZI E LE INFRASTRUTTURE A DIFESA DAGLI INQUINAMENTI, LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA IDROGEOLOGICA;
- C) LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NECESSARI ALL'ASSOLVIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI NONCHE' DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI O DI PREMINENTE INTERESSE DELLA COLLETTIVITA';
- D) LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, L'ACQUISIZIONE DELLE AREE, LA CONSERVAZIONE ED IL RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO, LA COSTRUZIONE E L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA;
- E) I TRASPORTI PUBBLICI URBANI, LA CIRCOLAZIONE STRADALE, LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO A NOLEGGIO E DEI SERVIZI DI PIAZZA, LE PUBBLICHE AFFISSIONI;
- F) GLI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CALAMITA' PUBBLICHE;
- G) L'EDILIZIA SCOLASTICA ED I RELATIVI SERVIZI DI GESTIONE;
- H) IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SUGLI INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE.

02. IL COMUNE CONCORRE, ALTRESI', ALLA TENUTA DEL CATASTO .

03. PER LA LOCALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE DELLO STATO, DI ENTI O DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SI APPLICANO LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24.07.1977 , N. 616 .

04. I PREVISTI PARERI DEBONO ESSERE ESPRESSI NEL TERMINE PERENTORIO DI NOVANTA GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 43 - (FUNZIONI NEL SETTORE ORGANICO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)

01. NEL SETTORE ORGANICO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL COMUNE ESERCITA, IN PARTICOLAR MODO, LE FUNZIONI CONCERNENTI:

- A) LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E FORESTALI, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E TURISTICHE;
- B) LA PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DI AREE ATTREZZATE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI RELATIVI SERVIZI;
- C) LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, IVI COMPRESI LE FIERE ED I MERCATI DI INTERESSE LOCALE, LA REDAZIONE DI PIANI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO, L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DEL BESTIAME, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI, AD ECCEZIONE DEI MERCATI ALLA PRODUZIONE;
- D) LA GESTIONE DI IMPIANTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITA' TURISTICHE, CAMPEGGI ED ALTRI SERVIZI RICETTIVI EXTRA-

ALBERGHIERI, GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI, LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE, L'APERTURA DI SALE CINEMATOGRAFICHE, TEATRALI E DI ALTRI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, LA CONCESSIONE DI LICENZE DI ESERCIZIO TEATRALE E DI NULLA OSTA DI AGIBILITA' TEATRALE E DI NULLA OSTA DI AGIBILITA' TEATRALE E CINEMATOGRAFICA;
E) LA FISSAZIONE, SULLA BASE DI CRITERI STABILITI DALLA REGIONE, DEGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEI NEGOZI, DEI PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE, NONCHE' DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, ESCLUSI GLI IMPIANTI AUTOSTRADALI;
F) L'ASSISTENZA E LA TUTELA DEI CONSUMATORI, LA DISCIPLINA ANNONARIA E LA VIGILANZA DEI PREZZI AMMINISTRATI;
G) L'APPROVVIGIONAMENTO ED IL SERVIZIO ALIMENTARE, LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DEI PREZZI AL MINUTO, LA MACELLAZIONE DELLE CARNI;
H) LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE E DELLE FORME ASSOCIATIVE FRA LAVORATORI AUTONOMI;
I) LA GESTIONE DEI PATRIMONI COMUNALI E DEI BENI DI USO CIVICO.

ART. 44 - (FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA)

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA POLIZIA URBANA E RURALE, SANITARIA, VETERINARIA, EDILIZIA, COMMERCIALE, DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

02. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ATTRIBUITE DALL' ARTT. 19 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24.07.1977 , N. 616 .

ART. 45 - (COMPITI ESERCITATI DAL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E LEVA MILITARE, NONCHE' GLI ALTRI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATI DALLA LEGGE CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

02. ALLE RELATIVE FUNZIONI SOVRAINTENDE IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. NELLE MATERIE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO IL SINDACO PUO' AVVALERSI DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL' ARTT. 38 - COMMA 06 - DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 46 - FUNZIONI RESIDUALI

01. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', TUTTE LE ALTRE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER SODDISFARE LE ESIGENZE EMERGENTI DALLA COLLETTIVITA' LOCALE.

TITOLO 06

UFFICI COMUNALI E PERSONALE

CAPO 01 - ORGANIZZAZIONE

ART. 47 - ORDINAMENTO STRUTTURALE

01. L'ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DERIVANTI DALLA COMPLESSITA' E DALLE DIMENSIONI DELL'ATTIVITA' SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI AREE DI COORDINAMENTO:

- A) AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE;
- B) RAGIONERIA, TRIBUTI E SVILUPPO ECONOMICO;
- C) SERVIZI DEMOGRAFICI;
- D) LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO;
- E) PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI;
- F) POLIZIA MUNICIPALE E RURALE.

02. AI RESPONSABILI DELLE AREE DI COORDINAMENTO E' ATTRIBUITA L'OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE.

ART. 48 - ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

01. LE AREE DI COORDINAMENTO SONO ARTICOLATE IN SETTORE, SERVIZI ED UFFICI LE CUI RISPETTIVE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE SONO DETERMINATE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA, ALTRESI', LE ARTICOLAZIONI DI OGNI AREA DI COORDINAMENTO IN SETTORI FUNZIONALI, IL DISEGNO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CIASCUNO DI ESSI, LA PROVVISATA E L'ORGANIZZAZIONE DEI BENI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA', LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE PER QUALIFICHE FUNZIONALI, LA SPECIFICAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI PER OGNI QUALIFICA FUNZIONALE E LE NORME RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO.

ART. 49 - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO

01. IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO E' RESPONSABILE DELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE NONCHE' DELL'ATTIVITA' DEI SETTORI, SERVIZI E UFFICI CUI E' PREPOSTO, DELLA GESTIONE DELLE RISORSE AD ESSO DEMANDATE, DELL'OSSERVANZA DA PARTE DEL PERSONALE ASSEGNATO, DEI DOVERI DI UFFICIO E IN MODO SPECIFICO, DELL'ORARIO DI LAVORO E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL CARICO DI LAVORO A CIASCUNO ASSEGNATO. E' RESPONSABILE, ALTRESI', DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE DELLE STRUTTURE CHE INTERAGISCONO NELL'AREA E DELLE ATTIVITA' A CUI E' DIRETTAMENTE PREPOSTO.

02. IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO, TRA L'ALTRO:

- A) ELABORA STUDI, PROGETTI E PIANI OPERATIVI DI ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI;
- B) CURA LA PREDISPOSIZIONE DI OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE A SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE E AL CONSIGLIO COMUNALE;
- C) DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DI CUI E' RESPONSABILE, ASSICURANDO LA MIGLIOR UTILIZZAZIONE ED IL PIU' EFFICACE IMPIEGO DEL PERSONALE E DELLE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE;
- D) E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE E DI CONSIGLIO COMUNALE DI COMPETENZA DELL'AREA DI COORDINAMENTO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO

PREPOSTO;

E) ADOTTA GLI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO CHE NON COMPORTINO IMPEGNO DI SPESA E COSTITUISCONO, DI REGOLA, ATTI DOVUTI IN FORZA DI LEGGE, DI STATUTO, DI REGOLAMENTO, O IN ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAGLI ORGANI ELETTIVI;

F) E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE NEL RISPETTO DEI POTERI DI INDIRIZZO DI CONTROLLO SPETTANTE AGLI ORGANI ELETTIVI.

03. IL REGOLAMENTO STABILIRA' LE MODALITA' PER LA DIREZIONE DELL'AREA DI COORDINAMENTO DEI SETTORI, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE.

ART. 50 - SETTORE

01. IL SETTORE E' UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COSTITUITA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DISTINTA PER MATERIE OMOGENEE E/O COMPITI DI STUDIO, RICERCA ED ELABORAZIONE COMPLESSA DIRETTI ALLA FORMULAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PER MATERIA O PER OBIETTIVO.

02. AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE DEVE ESSERE GARANTITA L'AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI.

ART. 51 - (SERVIZIO)

01. IL SERVIZIO E' UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COSTITUITA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DISTINTE PER MATERIE OMOGENEE NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI STUDI, E RICERCA DIRETTI ALLA FORMULAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PER MATERIA O PER OBIETTIVO.

02. AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEVE ESSERE GARANTITA L'AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI.

ART. 52 - (UFFICIO)

01. L'UFFICIO E' UNA UNITA' OPERATIVA ORGANICA DI BASE, COSTITUITA IN RELAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E AI FINI DELLA SPECIFICAZIONE DEI COMPITI DEGLI OPERATORI. ESSO ASSOLVE AI COMPITI RELATIVI A DISTINTE GESTIONI MONODISCIPLINARI.

02. LA DIREZIONE DELL'UFFICIO E' ATTRIBUITA, DI NORMA, A PERSONALE DI QUALIFICA FUNZIONALE IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

03. IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RISPONDE DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ALL'UFFICIO STESSO ASSEGNATI.

ART. 53 - (RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI DEI SETTORI, SERVIZI E UFFICI)

01. LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 49 - COMMA 01 - SI APPLICANO IN QUANTO COMPATIBILI, ANCHE PER I RESPONSABILI DEI SETTORI,

SERVIZI E DEGLI UFFICI, SENTITO IL RESPONSABILE DELL' AREA DI COORDINAMENTO INTERESSATA.

ART. 54 - (DIREZIONE AREA DI COORDINAMENTO, SETTORI, SERVIZI E UFFICI)

01. LA DIREZIONE DELL' AREA DI COORDINAMENTO, DEI SETTORI, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E' CONFERITA AI DIPENDENTI DEL RUOLO ORDINARIO E DEL RUOLO SOPRANNUMERARIO DEL COMUNE.

02. IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI DIREZIONE AL PERSONALE DEL RUOLO COMUNALE, COMPORTA, NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, L' ATTRIBUZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO CHE CESSA CON LA CONCLUSIONE O L' INTERRUZIONE DELL' INCARICO.

ART. 55 - (CONTRATTI A TERMINE E CONVENZIONI)

01. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILE DELLE AREE DI COORDINAMENTO DEI SETTORI, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMO RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

02. IL CONTRATTO HA DURATA NON SUPERIORE A TRE ANNI ED E' RINNOVABILE. IL RINNOVO E' DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, CHE CONTIENE LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI NEL PERIODO CONCLUSOSI, IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ALL' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI NONCHE' A LIVELLO DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RAGGIUNTO DAI SERVIZI DIRETTI.

03. L' INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL' INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI RISULTI INADEGUATO.

04. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONE A TERMINE IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

ART. 56 - (POSIZIONI DI STUDIO E RICERCA)

01. IN COLLEGAMENTO CON LE AREE DI COORDINAMENTO SONO PREVISTE POSIZIONI INDIVIDUALI DI STUDIO, RICERCA, ELABORAZIONI COMPLESSE, ASSISTENZA TECNICA E/O GIURIDICA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ED AI TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE DA SOTTOPORRE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE POSIZIONI INDIVIDUALI DI RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO CONFERITE A PERSONALE DI QUALIFICA FUNZIONALE APICALE.

ART. 57 - (GRUPPI DI LAVORO)

01. PER PROGETTI O PROGRAMMI SPECIFICI, COME PURE PER PROGETTI O PROGRAMMI INTERSETTORIALI, POSSONO ESSERE COSTITUITI, CON PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE, GRUPPI DI STUDIO, DI RICERCA O DI LAVORO.

02. I GRUPPI DI LAVORO HANNO CARATTERE TEMPORANEO E SI SCIOLGONO, ENTRO IL TERMINE PREFISSATO, CON IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREDETERMINATI.

03. I GRUPPI DI LAVORO VENGONO COORDINATI DA UN DIPENDENTE DI QUALIFICA FUNZIONALE IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA CAPITALE.

ART. 58 - (MOBILITA' DEL PERSONALE)

01. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA.

02. AI FINI DI FAVORIRE LA MASSIMA FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA LE DOTAZIONI DI PERSONALE PREVISTE PER CIASCUNA AREA DI COORDINAMENTO SONO SUSCETTIBILI DI ADEGUAMENTO E DI REDISTRIBUZIONE NELL'AMBITO DEI CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLE QUALIFICHE E DEI PROFILI PREVISTI DALLA PIANTA ORGANICA. LE RELATIVE VARIAZIONI SONO DISPOSTE DALLA GIUNTA COMUNALE SULLA SCORTA DELLE PROPOSTE FORMULATE DALLA CONFERENZA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE AREE DI COORDINAMENTO, DI INTESA CON LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO.

03. AL FINE DI CONSENTIRE IL NECESSARIO RINNOVAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, FATTO SALVO COMUNQUE IL POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI PROFESSIONALI, FORME DI ROTAZIONE DEGLI INCARICHI POSSONO ESSERE ATTUATE ANCHE A DOMANDA DEGLI INTERESSATI.

04. LA MOBILITA' DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E' DISPOSTA DALLA GIUNTA COMUNALE SULLA SCORTA DELLE PROPOSTE FORMULATE DALLA CONFERENZA PERMANENTE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE AREE DI COORDINAMENTO E PREVIA INTESA CON LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO.

ART. 59 - (INCOMPATIBILITA')

01. IL PERSONALE DIPENDENTE, SALVA DIVERSA PREVISIONE DI LEGGE E DEI RISPETTIVI ALBI, NON PUO' ESERCITARE L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED ALTRE ATTIVITA' TERZIARIE, NE' ALCUNA PROFESSIONE O ASSUMERE IMPIEGHI ALLE DIPENDENZE DI TERZI O ACCETTARE CARICHE IN SOCIETA' ED ENTI, AD ECCEZIONE DI QUELLE DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI ENTI PUBBLICI O SOCIETA' ALLE QUALI IL COMUNE PARTECIPI O CONTRIBUISCA SEMPRE CHE NE ABBA L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA.

02. AL PERSONALE DIPENDENTE E' COMUNQUE FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI ESERCITARE LE ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 01 NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 60 - (RESPONSABILITA')

01. LA RESPONSABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE E' DETERMINATA DALL'AMBITO DELL'AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN DIPENDENTE E SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA I DETTI LIMITI.

ART. 61 - (CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL

PERSONALE)

01. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALLA EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

02. DETTI PROGRAMMI SONO ORGANIZZATI DALLA GIUNTA COMUNALE.

03. LA GIUNTA PUO', ALTRESI', ORGANIZZARE CORSI PERSONALIZZATI DIRETTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE QUALIFICAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE PER QUEI DIPENDENTI CHE, CAMBIANDO AREA DI COORDINAMENTO IN CUI PRESTANO SERVIZIO, DEBONO ACQUISIRE TALUNE INDISPENSABILI CONOSCENZE TECNICO SPECIFICHE.

04. PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE DEL PERSONALE LA GIUNTA COMUNALE, PREVIO CONFRONTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ADOTTA LE OPPORTUNE INIZIATIVE VOLTE A CONSENTIRE L'EFFETTUAZIONE DI SCAMBIO ANCHE ISTITUZIONI ESTERNE, DI ESPERIENZE E DI CONOSCENZE NEI VARI AMBITI CHE INTERESSANO L'ATTIVITA' DEL COMUNE ATTRAVERSO, IN PARTICOLARE, LA ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI, SEMINARI DI STUDIO, VISITE DI DELEGAZIONI.

ART. 62 - (CONFERENZA DEI RESPONSABILI DELLE AREE DI COORDINAMENTO)

01. IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' COMUNALI SI REALIZZA CON LA CONFERENZA GENERALE DEI RESPONSABILI DELLE AREE DI COORDINAMENTO.

02. LA CONFERENZA GENERALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SEGRETARIO GENERALE CHE NE DIRIGE E COORDINA I LAVORI AL FINE DI ASSICURARE L'UNIFORMITA' DI INDIRIZZO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ALMENO UNA VOLTA AL MESE.

ART. 63 - (RICONOSCIMENTO E TUTELA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI)

01. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

02. NELLE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI SONO ADOTTATI PREVIO CONFRONTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTT. 03 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 .

ART. 64 - (COMMISSIONE DI DISCIPLINA)

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE, E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 65 - (NORMA DI RINVIO)

01. PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE CAPO SI RINVIA ALL' APPOSITO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

CAPO 02

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 66 - (FUNZIONI)

01. IL SEGRETARIO, AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL' AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA PROPOSITIVA, COORDINAMENTO, DIREZIONE COMPLESSIVA, VIGILANZA E GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DELL' ENTE E CONCORRERE ALL' IMPARZIALITA' DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL SEGRETARIO PARTECIPA CON FUNZIONI CONSULTIVE, REFERENTI E DI ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DELL' ENTE, CURA, A MEZZO DI FUNZIONARI DA LUI DESIGNATI, LA RELAZIONE DEI PROCESSI VERBALI E LI SOTTOSCRIVE.

03. AL SEGRETARIO, IN RELAZIONE ALLE ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, DALLE NORME SULLA DIRIGENZA STATALE, DA ALTRE NORME LEGISLATIVE, STATUTARIE E REGOLAMENTARI COMPETE:

A) LA RESPONSABILITA' DELLA FASE ISTRUTTORIA DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL' ENTE;

B) LA PROMOZIONE DELL' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) IL POTERE DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI GARE, PROCEDURE D' APPALTO, CONCORSI;

D) LA POTESTA' DI ROGARE CONTRATTI ED AUTENTICARE SCRITTURE PRIVATE ED ATTI UNILATERALI NEI QUALI L' ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO, STIPULATI DAI SOGGETTI INDIVIDUALI DAL PRESENTE STATUTO;

E) LA FUNZIONE CERTIFICATIVA, LE INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI, NONCHE' LE INFORMAZIONI SULL' ATTIVITA' DELL' ENTE ED IL MIGLIOR UTILIZZO DEI SERVIZI NELL' INTERESSE DEL CITTADINO;

F) L' ADOZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA PER LE ESPLICAZIONI DELLE PROPRIE COMPETENZE;

G) L' ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE;

H) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE;

I) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA PER GLI APPALTI DI OPERE E SERVIZI E ALIENAZIONE DI BENI; ASSUME LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GARA.

04. IL SEGRETARIO SVOLGE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL' ENTE E PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI DIREZIONE NEL RISPETTO DELLE ATTRIBUZIONI E DELLE RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI DI QUALIFICA APICALE E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI. A TAL FINE SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DEL COMUNE.

05. IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI, PROGRAMMI E DIRETTIVE DI CUI AL COMMA 01 , IL SEGRETARIO SVOLGE ATTIVITA' DI CARATTERE ORGANIZZATORIO E PROVVEDIMENTALE.

06. L' ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI SI CONCLUDE CON IL PARERE, CHE VA

ESPRESSO ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'ORA FISSATA PER LA RIUNIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE. NEI CASI DI URGENZA IL PARERE DI LEGITTIMITA' VA ESPRESSO ALMENO 24 ORE PRIMA.

CAPO 03

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ART. 67 - (FUNZIONI)

01. E' ISTITUITA LA FIGURA PROFESSIONALE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE.

02. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE SVOLGE LE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E DI DI ASSENZA, IMPEDIMENTO O VACANZA NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DISCIPLINA LE ATTRIBUZIONI, LE RESPONSABILITA' E LE MODALITA' DI COPERTURA DEL POSTO DI VICE SEGRETARIO COMUNALE.

04. AL POSTO DI VICE SEGRETARIO COMUNALE E' ATTRIBUITA LA QUALIFICA FUNZIONALE APICALE;

TITOLO 07

SERVIZI PUBBLICI

CAPO 01 - IMPIANTO E GESTIONE

ART. 68 - (IMPIANTO E GESTIONE)

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

ART. 69 - (GESTIONE RISERVATA)

01. I SERVIZI, LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE, SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 70 - (NUOVI SERVIZI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, IN RELAZIONE ALLE NECESSITA' DELLA COLLETTIVITA', E STABILISCE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA IN ORDINE ALLE MODIFICHE DELLA FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO GESTITI.

ART. 71 - (GESTIONE IN ECONOMIA)

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNO LA COSTITUZIONE DI UN'ISTITUZIONE O DI UN'AZIENDA SPECIALE.

02. CON APPOSITA NORMA DI NATURA REGOLAMENTARE, IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI LIVELLI QUANTITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

ART. 72 - (CONCESSIONE A TERZI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA E CIO' PER GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'UTENTE.

CAPO 02 - AZIENDA SPECIALE

ART. 73 - (AZIENDA)

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CHE HANNO RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE PUO' ESSERE EFFETTUATA A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI UN PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SONO ORGANI DELL'AZIENDA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 74 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DI SEI MEMBRI.

02. NON POSSONO ESSERE ELETTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLORO CHE RICOPRONO NEL COMUNE LA CARICA DI CONSIGLIERE

COMUNALE, CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE EDI REVISORE DEI CONTI.

03. SONO, INOLTRE, INELEGGIBILI ALLA SUDDETTA CARICA I DIPENDENTI DEL COMUNE O DI ALTRE AZIENDE SPECIALI COMUNALI.

ART. 75 - (REQUISITI)

01. LE PERSONE DESIGNATE ALLA CARICA DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DEVONO POSSEDERE, INOLTRE, COMPROVATA ESPERIENZA TECNICA OD AMMINISTRATIVA DESUMIBILE DAL CURRICULUM DEL CANDIDATO.

ART. 76 - (NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, PROPOSTO DALLA GIUNTA MUNICIPALE O SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

02. LA NOMINA AVVIENE A SCRUTINIO PALESE.

03. LA NOMINA NON E' VALIDA SE NON E' FATTA CON L'INTERVENTO DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

04. NON SI COMPUTANO TRA I VOTANTI COLORO CHE DICHIARANO DI ASTENERSI VOLONTARIAMENTE E QUELLI CHE DEVONO ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE DAL VOTO. NON SI COMPUTANO NEPPURE TRA I VOTANTI QUELLI CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 77 - (DURATA IN CARICA)

01. IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURANO IN CARICA CINQUE ANNI E SONO RIELEGGIBILI.

02. ALL'ELEZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO IN CUI, DOPO L'INSEDIAMENTO, SONO STATI ELETTI IL SINDACO E GLI ASSESSORI.

03. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DECADONO DAL MANDATO NEL CASO IN CUI, ANCHE DURANTE IL QUINQUENNIO, SIA INSEDIATO UN NUOVO CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO DI ELEZIONI.

ART. 78 - (CESSAZIONE DALLA CARICA)

01. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA A SEGUITO DI APPROVAZIONE, A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI O PROPOSTA DALLA GIUNTA MUNICIPALE CONTENENTE LA LISTA DEI NUOVI AMMINISTRATORI E LE NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE.

02. ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DI SINGOLI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON L'INTERVENTO DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

ART. 79 - (IL DIRETTORE)

01. IL DIRETTORE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'AZIENDA CON LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'.

ART. 80 - (NOMINA DEL DIRETTORE)

01. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE A SEGUITO DI PUBBLICO CONCORSO.

ART. 81 - (REVOCA DEL DIRETTORE)

01. LA REVOCA DEL DIRETTORE PUO' ESSERE DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI, ASSICURANDO IL DIRITTO DI CONTRODEDUZIONE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE, PER GRAVI MOTIVI DI INEFFICIENZA, DI INCOMPATIBILITA' O PER GRAVI VIOLAZIONI O INADEMPIENZE AI DOVERI DI UFFICIO.

ART. 82 - (ORDINAMENTO DELL'AZIENDA)

01. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO DELL'AZIENDA STESSA E DAI REGOLAMENTI.

ART. 83 - (ATTIVITA')

01. L'AZIENDA INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

ART. 84 - (CONFERIMENTO DEI CAPITALI)

01. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 85 - (REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA)

01. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

CAPO 03 - ISTITUZIONI

ART. 86 - (L'ISTITUZIONE)

01. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE DOTATO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.

ART. 87 - (ORGANI DELL'ISTITUZIONE)

01. SONO ORGANI DELL'ISTITUZIONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

ART. 88 - (NOMINA E REVOCA DEL PRESIDENTE)

01. PER LA ELEZIONE, LA REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI AI PRECEDENTI ARTT. 76 , 77 E 78 .
02. LE STESSA NORME VALGONO PER LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 89 - (NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE)

01. PER LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRETTORE SI APPLICANO LE NORME DI CUI A PRECEDENTI ARTT. 80 E 81 .

ART. 90 - (L'ATTIVITA')

01. L'ISTITUZIONE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

ART. 91 - (ORDINAMENTO)

01. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 92 - (INTERVENTI DEL COMUNE)

01. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 93 - (PERSONALE)

01. AL DIRETTORE ED AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI SI APPLICANO GLI ACCORDI DI COMPARTO DI CUI ALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29.03.1983 , N. 93 , COME PER GLI IMPIEGATI COMUNALI.

02. LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA DISCIPLINA, LA FORMAZIONE DEL RAPPORTO E LA CESSAZIONE DALL'IMPIEGO DEI DIPENDENTI DELLE ISTITUZIONI E' DEL TUTTO ANALOGO A QUELLO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE.

03. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL PRESIDENTE, DAL DIRETTORE E DA UN DIPENDENTE DELL'ISTITUZIONE.

ART. 94 - (REVISIONE DEI CONTI)

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

CAPO 04 - LA SOCIETA' PER AZIONI

ART. 95 - (LA SOCIETA' PER AZIONI)

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE

PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E APPROVA IL PIANO TECNICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L' ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI AL COMUNE ED AGLI ENTI PUBBLICI CHE VI HANNO PARTECIPAZIONE.

04. IL COMUNE E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI POSSONO COSTITUIRE IN TUTTO O IN PARTE LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTI DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

05. NELL' ATTO COSTITUTIVO DELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA', A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE, DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 08

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO 01 - FORME ASSOCIATIVE

ART. 96 - (CONVENZIONI)

01. AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO ASSOCIATIVO E DI COOPERAZIONE, SIA NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI CHE CON LA PROVINCIA.

02. A TALE EFFETTO IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE, PREVIO PARERE DI APPOSITA COMMISSIONE PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O LA PROVINCIA.

03. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

04. NELLA CONVENZIONE GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUME IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO CON LA STESSA STABILITO, SIA ALLE INTESE DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.

05. LA CONVENZIONE DEVE ANCHE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI, I BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' DI RIPARTO TRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA SUA SCADENZA.

ART. 97 - (CONVENZIONI OBBLIGATORIE)

01. LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN' OPERA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA FRA I COMUNI E LE PROVINCE, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO.

02. IL SINDACO INFORMERA' TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE INIZIATIVE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PER LA VALUTAZIONE E LE AZIONI CHE IL CONSIGLIO STESSO RITERRA' OPPORTUNE.

ART. 98 - (CONSORZI)

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA,

SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI IN QUANTO COMPATIBILI.

02. LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO AVVIENE MEDIANTE L'APPROVAZIONE, DA PARTE DEI CONSIGLI E DEGLI ENTI ADERENTI CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, DI UNA CONVENZIONE, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

04. L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E' COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO.

05. L'ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO.

06. TRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCE NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO.

CAPO 02 - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 99 - (ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI O DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE

SU RICHIESTA DI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE, ALTRESI', PROCEDIMENTI DI ARBITRATO NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIMENTI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI CONCORDARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

04. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED E'

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

05. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELLA INTESA DI CUI ALL' ARTT. 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24.07.77 , N. 616 , DETERMINANDO LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUENDO LE CONCESSIONI EDILIZIE, SEMPRE CHE VI SIA L'ASSENSO DEL COMUNE INTERESSATO.

06. OVE L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GG. A PENA DI DECADENZA.

07. LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E GLI

EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE O DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DAL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA DI CUI AL COMMA PRIMO, COMPOSTA DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE O DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA INTERESSATA SE ALL' ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

08. ALLORCHE' L'INTERVENTO O IL PROGRAMMA DI INTERVENTO COMPORTA IL CONCORSO DI DUE O PIU' REGIONI FINITIME, LA CONCLUSIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA E' PROMOSSA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A CUI SPETTA CONVOCARE LA CONFERENZA DI CUI AL COMMA 03 . IL COLLEGIO DI VIGILANZA DI CUI AL COMMA 06 E' PRESIEDUTO DA UN RAPPRESENTANTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED E' COMPOSTO DAI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE REGIONI CHE HANNO PARTECIPATO ALL' ACCORDO. LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE DAL COMMA 06 AL COMMISSARIO DEL GOVERNO ED AL PREFETTO.

TITOLO 09

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

CAPO 01 - PROGRAMMAZIONE

ART. 100 - (PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO)

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL' ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON I QUALI ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L' ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA MUNICIPALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE, CON LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE. IN CORSO DI ELABORAZIONE E PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE LA GIUNTA MUNICIPALE E LA COMMISSIONE COMUNALE, IN RIUNIONE CONGIUNTA, DEFINISCONO I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO ANNUALE E GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA POSSONO ESSERE PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTI A CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLO SCOPO DI RACCOGLIERE ELEMENTI CONOSCITIVI, VALUTAZIONI ED AVVISI.

04. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DEGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE CON L' OSSERVANZA DEI PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL' INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN

VOTAZIONE SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

06. LADDOVE IL BILANCIO CONTENGA PREVISIONI DI MUTUI, LA RELATIVA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE ADOTTATA COL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE, CON CHE TALE MAGGIORANZA NON RISULTI MAI INFERIORE AL TERZO

DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 101 - (PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI)

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA MUNICIPALE PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI, RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE E SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA O INVESTIMENTO INCLUSI NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE.

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATO ALLO STESSO ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA DEVONO CORRISPONDERE A QUELLE ESPRESSE IN FORMA SINTETICA DEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI VARIAZIONI DELIBERATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO APPORTATE ANCHE NEL PROGRAMMA E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI APPROVATI.

06. IL PROGRAMMA E' SOGGETTO ALLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE ED APPROVAZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI 03 E 04 DEL PRECEDENTE ARTICOLO, CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO ANNUALE.

CAPO 02

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 102 - (RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE)

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' PROPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO, MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI RELATIVE AGLI ORDINAMENTI ED ALLE TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN

CITTADINO IN PROPORZIONE ALLA SUA EFFETTIVA CAPACITA' CONTRIBUTIVA.

03. LA GIUNTA MUNICIPALE ASSICURA AGLI UFFICI TRIBUTARI DEL COMUNE LE DOTAZIONI DI PERSONALE SPECIALIZZATO E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER CONSEGUIRE LE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 103 - (RISORSE PER GLI INVESTIMENTI)

01. LA GIUNTA MUNICIPALE ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE SPECIALI, STATALI E REGIONALI E COMUNITARIE AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.

03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA.

CAPO 03

CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 104 - (CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO)

01. LA GIUNTA MUNICIPALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO APPOSITO UFFICIO, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA MUNICIPALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELL'UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNTARI DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA MUNICIPALE DESIGNA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE, I PROVVEDIMENTI IDONEI PER ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E L'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE O IN AFFITTO A SOGGETTI CHE OFFRONO ADEGUATA GARANZIA DI AFFIDABILITA'. AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE AGLI STESSI RELATIVE.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE

CONCESSI IN COMODATO AD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA MUNICIPALE INFORMA PREVENTIVAMENTE LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE E PROCEDE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OVE QUESTA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA MUNICIPALE PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE DELL'ENTE.

06. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE DI REGOLA MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 04

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E RENDICONTO DI GESTIONE

ART. 105 - (IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, COMPOSTO DA TRE MEMBRI PRESCELTI IN CONFORMITA' A QUANTO DISPONE L' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

02. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI, NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA, E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. NELLA STESSA RELAZIONE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

05. I REVISORI DEI CONTI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI ED ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCOVRANO GRAVE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL SINDACO PUO' CHIEDERE LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA PER RIFERIRE SU SPECIFICHE QUESTIONI ATTINENTI ALLA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA.

ART. 106 - (INELEGGIBILITA' E DECADENZA)

01. L'INCARICO DI REVISORE NON PUO' ESSERE ESERCITATO DAI MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO NE' DA DIPENDENTI DELLA REGIONE, PROVINCIA, COMUNITA' MONTANA.

02. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI REVISORE DEI CONTI E, SE ELETTI DECADONO DALL'UFFICIO I PARENTI E GLI AFFINI DEGLI AMMINISTRATORI ENTRO IL QUARTO GRADO, E COLORO CHE SONO LEGATI AL COMUNE DA UN RAPPORTO CONTINUATIVO DI PRESTAZIONE D'OPERA

RETRIBUITA.

03. LA CANCELLAZIONE O LA SOSPENSIONE DAL RUOLO O DALL'ALBO CUI IL REVISORE E' ISCRITTO, E' CAUSA DI DECADENZA.

ART. 107 - (IL RENDICONTO DELLA GESTIONE)

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA MUNICIPALE CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONE IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI ED IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO CUI IL CONTO SI RIFERISCE, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO

PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

CAPO 05 - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 108 - (FINALITA')

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO DI ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI PER CONSENTIRE I RISULTATI PREFISSATI.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA MUNICIPALE PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

CAPO 06

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 109 - (TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE)

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE, OVE NON DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE, DOVRA' ASSICURARE IN LOCO LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ED IL PAGAMENTO DELLE SPESE.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE, RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO NEI LIMITI DI STANZIAMENTO DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI 00 DALLO STESSO ANTICIPATI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA MUNICIPALE DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

TITOLO 10 - DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE

CAPO 01

DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE

ART. 110 - (NORME GENERALI)

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO SECONDO LE NORME DEL CODICE CIVILE.

02. AL REGIME DEI BENI DEMANIALI SONO SOGGETTI I CIMITERI ED I MERCATI COMUNALI.

03. I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SONO DESCRITTI IN APPOSITI INVENTARI O REGISTRI DI CONSISTENZA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL R.D. 23.05.1924 N. 827 .

TITOLO 11 - DEI CONTRATTI

CAPO 01

DEI CONTRATTI

ART. 111 - (NORME GENERALI)

01. IL COMUNE DISCIPLINA LA PROPRIA ATTIVITA' CONTRATTUALE CON APPOSITO REGOLAMENTO CONTENENTE I PROCEDIMENTI PER GLI INCANTI, PER L'APPALTO CONCORSO, PER LICITAZIONI E TRATTATIVE PRIVATE.

ART. 112 - (PRINCIPI REGOLATORI)

01. I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, AMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE PUBBLICHE DEVONO, DI REGOLA, ESSERE PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. IL COMUNE PUO' DELIBERARE CHE I CONTRATTI DI CUI AL COMMA

PRECEDENTE SEGUANO A LICITAZIONE PRIVATA.

03. E' CONSENTITO DI PROVVEDERE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER I CONTRATTI IL CUI VALORE COMPLESSIVO NON ECCEDA I CINQUE MILIONI DI LIRE E, NEI CASI DI ASSOLUTA E COMPROVATA URGENZA, I QUINDICI MILIONI DI LIRE.

04. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

- A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
- B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORME E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
- C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DELLA REGIONE CHE NE SONO ALLA BASE.

ART. 113 - (RINVIO ALLA NORMATIVA C.E.E.)

01. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA C.E.E. RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

CAPO 02 - DEI MUTUI

ART. 114 - (DEI MUTUI)

01. IL COMUNE NON PUO' CONTRARRE MUTUI SE NON ALLE CONDIZIONI SEGUENTI:

- A) CHE ABBIANO PER SCOPO DI PROVVEDERE AD OPERE PUBBLICHE;
- B) CHE ABBIANO PER OGGETTO IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI OVVERO DI DEBITI DERIVANTI DA SPESE DI INVESTIMENTO SCADUTI OVVERO DIPENDENTI DA CONDANNA O DA TRANSAZIONE REGOLARMENTE APPROVATA;
- C) CHE RIGUARDINO L'ACQUISTO DI STABILI PER PUBBLICO SERVIZIO O ALTRE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE;
- D) CHE SIA GARANTITO L'AMMORTAMENTO, DETERMINANDO I MEZZI PER PROVVEDERVI NONCHE' I MEZZI PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI.

ART. 115 - (DELIBERAZIONE DEL MUTUO)

01. LA DELIBERAZIONE DI CONTRAZIONE DEL MUTUO DEVE ESSERE APPROVATA COL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE, CON CHE TALE MAGGIORANZA NON RISULTI MAI INFERIORE AL TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

TITOLO 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO 01 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 116 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

01. I REGOLAMENTI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO STESSO.

02. FINO ALL'APPROVAZIONE DEI NUOVI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE, IN QUANTO COMPATIBILI CON IL NUOVO STATUTO, LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI.

ART. 117 - REVISIONE DELLO STATUTO

01. DECORSI TRE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE, CONVOCATO IN APPOSITA SESSIONE, VALUTA L'ESPERIENZA MATURATA NELL'APPLICAZIONE DELLO STATUTO E DELIBERA LE MODIFICHE EVENTUALMENTE OPPORTUNE. ANCHE PRIMA DI TALE DATA SONO APPORTATE ALLO STATUTO LE MODIFICHE CHE SI RENDESSERO NECESSARIE.

02. I CITTADINI, IL DIFENSORE CIVICO, LE FORME ASSOCIATIVE E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, ISTITUZIONI ED ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE POSSONO SEGNALARE AL SINDACO, CHE NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE, LE MODIFICHE STATUTARIE CHE RITENGONO UTILI, ILLUSTRANDONE IL CONTENUTO E LE RAGIONI.

03. GLI ORGANI E GLI UFFICI DEL COMUNE SEGNALANO AL SINDACO I PIU' RILEVANTI PROBLEMI EMERSI NELL'APPLICAZIONE E NELL'INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO.

ART. 118 - DIFFUSIONE DELLO STATUTO

01. SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, COPIA DELLO STATUTO E' INVIATA AGLI UFFICI PUBBLICI, AGLI ISTITUTI SCOLASTICI, ALLE ISTITUZIONI ED ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI INTERESSI SOCIALI, RELIGIOSI, ECONOMICI E CULTURALI AVENTI SEDE NEL COMUNE ED A CHIUNQUE NE FACCI A RICHIESTA.

ART. 119 - (APPROVAZIONE STATUTO)

01. IL PRESENTE STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICHE CON VOTAZIONE PALESE E VIENE APPROVATO SE OTTIENE IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI IN DUE DISTINTE SEDUTE ANCHE SE NON CONSECUTIVE.

ART. 120 - (MODIFICHE STATUTARIE)

01. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO SI APPLICANO, ALTRESI', ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STATUTO E A SEGUITO DI RICHIESTA DI CHIARIMENTI O ELEMENTI INTEGRATIVI DA PARTE DEL CO.RE.CO. SULLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO O DI MODIFICA DELLO STESSO.

02. NON POSSONO ESSERE INTRODOTTE DEROGHE AL PRESENTE STATUTO SE NON MEDIANTE ESPRESSA MODIFICA DELLE SUE DISPOSIZIONI.

ART. 121 - (PUBBLICAZIONE)

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, LO STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E, CONTESTUALMENTE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA DEGLI STATUTI.

ART. 122 - (ENTRATA IN VIGORE)

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.